



COMUNE DI NIBIONNO  
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO  
NEI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE**

## INDICE

Articolo 1 – Scopo e oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Destinatari

Articolo 3 – Locali in cui vige il divieto

Articolo 4 – Pubblicizzazione del divieto – Soggetti incaricati alla vigilanza, accertamento, e contestazione dell'infrazione

Articolo 5 - Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche

Articolo 6 - Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l'uso

Articolo 7 - Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Pagamento delle sanzioni

Articolo 10 - Norma finale

## **Articolo 1 – Scopo e oggetto del Regolamento**

L'Amministrazione Comunale di Nibionno, mediante il presente Regolamento, si impegna a far rispettare il divieto di fumo.

Il presente Regolamento viene adottato in applicazione della Legge n. 584 dell'11.11.1975 recante: "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e successive modificazioni e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.12.1995, visti l'art. 51 della Legge 16.01.2003 n. 3, il D.P.C.M. 23.12.2003, gli accordi Stato – Regioni in data 24.07.2003 e 16.12.2004, vista la circolare Ministeriale 17.12.2004 ed in ottemperanza del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Il presente Regolamento è applicato in tutti gli ambienti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, dove sono ubicati uffici o locali aperti al pubblico o si trovano posti di lavoro. Sono esclusi gli edifici scolastici e tutti i locali in proprietà non gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, il cui onere è demandato al responsabile del locale o dell'attività e con il quale sia stato stipulato un contratto di concessione o di locazione al fine di esercitare l'attività.

## **Articolo 2 – Destinatari**

Sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento:

- gli utenti che accedono nei locali del palazzo municipale e nei locali delle strutture pubbliche gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- tutto il personale dipendente del Comune di Nibionno;
- ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali sopradetti.

## **Articolo 3 – Locali in cui vige il divieto**

Il divieto di fumare, oggetto del presente Regolamento, trova applicazione:

- in tutti i locali chiusi del Palazzo Municipale e in tutte le strutture pubbliche gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, compresi corridoi, atri, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico ed a prescindere dalla attività lavorativa espletata. Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro municipali dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore;
- negli autoveicoli di proprietà comunale.

## **Articolo 4 – Pubblicizzazione del divieto – Soggetti incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione**

Nei locali sopradetti saranno apposti appositi cartelli, in modo e posizione ben visibili, con l'indicazione del divieto di fumo. Tali cartelli conterranno altresì le norme relative a tale divieto, le sanzioni applicabili, i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione.

Gli incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di contestare le infrazioni e di verbalizzarle dovranno essere nominati dal Sindaco con specifico Decreto.

I compiti inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione del divieto di fumo sono esercitati anche:

- dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio nell'ambito e durante lo svolgimento delle attività di vigilanza ed ispezione ai sensi art. 4, comma 58 quinquies, della L.R. n. 6/2001;
- dalla Polizia Locale, ai sensi art. 13 della L. n. 689/1981, art. 5 della L. n. 65/1986 e ai sensi L.R. n. 4/2003.

#### **Articolo 5 - Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche**

Accertata la eventuale disponibilità degli spazi, possono essere individuati all'interno del palazzo municipale e delle strutture pubbliche gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, specifici locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. In mancanza di tale provvedimento non sono individuati locali destinati ai fumatori.

I locali riservati ai fumatori devono essere realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.

Tali locali devono essere pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003.

Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche previste per legge non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" ai sensi dell'articolo 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.

#### **Articolo 6 - Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l'uso**

Fermo restando il pieno rispetto dei requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23.12.2003, i locali riservati ai fumatori devono rispondere anche alle prescrizioni che seguono:

- la porta di accesso deve essere sempre chiusa dopo ogni passaggio;
- il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito anche il parere del Medico Competente.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti, compreso il dato del numero massimo di persone, devono essere affisse, in modo ben visibile, all'interno del locale.

#### **Articolo 7 - Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle previste dalle leggi vigenti in materia.

L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione viene dotato di apposito "verbale di accertamento e di contestazione della violazione al divieto di fumo", da redigere in triplice copia: l'originale da destinare al trasgressore, una copia da trattenere agli atti e una copia da trasmettere all'ASL di Lecco, quale Autorità Amministrativa competente a ricevere il rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/1981.

Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall'accertamento.

L'incaricato deve anche informare il trasgressore che, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica, può inviare scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale all'ASL di Lecco – Servizio Affari Generali e Legali, organo deputato a verificare se sono stati effettuati i pagamenti ed a procedere ad eventuali notifiche ed ingiunzioni di pagamento ai trasgressori.

Sarà pertanto cura del trasgressore comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione al Servizio Affari Generali e Legali dell'ASL di Lecco, presentando o inviando allo stesso copia della quietanza, al fine di consentire l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico.

## **Articolo 8 - Sanzioni**

Ai trasgressori del divieto si applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 7 della Legge 584/1975, dell'art. 52 - comma 20 - della Legge 28.12.2001 n. 448, dell'art. 51 – comma 5 – della Legge n. 3/2003, dell'art. 1 – comma 189 – della Legge 30.12.2004 n. 311. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione, che non curino l'osservanza del divieto di fumo, si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 della Legge 584/1975 così come modificato dall'art. 52 comma 20 della Legge 28.12.2001 n. 448. Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, o non siano condotti in maniera idonea, o non siano perfettamente efficienti.

Ai dipendenti trasgressori si applicano anche i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Enti Locali vigente all'atto della contestazione.

## **Articolo 9 - Pagamento delle sanzioni**

Le sanzioni amministrative comminate dall'ASL di Lecco e dalla Polizia locale possono essere pagate:

- a) presso gli sportelli bancari indicati dall'ASL di Lecco;
- b) presso gli sportelli cassa dell'ASL di Lecco;
- c) presso gli uffici postali tramite bollettino sul conto corrente postale intestato all'ASL di Lecco.

Deve sempre essere indicata, quale causale di versamento, "VIOLAZIONE AL DIVIETO DI FUMO".

E' ammesso il pagamento in misura ridotta se lo stesso viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.

I proventi delle sanzioni amministrative introitati dall'ASL di Lecco saranno utilizzati per campagne di informazione e di educazione alla salute.

#### **Articolo 10 - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.